

DL 137/2024: Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

C. 2128 Governo, approvato dal Senato - Assegnazione alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 6 novembre 2024 – Relatori in Commissione Daniela Dondi e Annarita Patriarca.

Il provvedimento in esame, approvato dal Senato con poche modifiche rispetto al testo originario del Governo, prevede misure volte a tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario dagli episodi di violenza, purtroppo sempre più frequenti, compiuti nei loro confronti e delle strutture in cui svolgono la propria attività.

L'articolo 1 introduce un nuovo comma nell'articolo 635 del codice penale, con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

L'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. L'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge. **Nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati di mercoledì 13 novembre 2024 è stato approvato il provvedimento in titolo.**